



Autorità di Sistema Portuale  
del Mar Ionio

---

**Ubicazione: Molo San Cataldo - TARANTO**  
**Casella Postale Aperta Taranto Succ. 2 - Tel: 099 - 4711611**  
**Fax: 099 - 4706877 - Codice fiscale: 90048270731**

*Capitolato speciale descrittivo e prestazionale  
per la concessione del servizio di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e/o  
smaltimento delle acque di sentina, delle acque di lavaggio, delle morchie aventi  
punto di infiammabilità superiore a 60°C e delle acque di zavorra da bordo delle  
navi in sosta nel porto di Taranto ed in rada*

---

**Procedura Aperta**

## Sommario

Art. 1 Normativa	pag. 3
Art. 2 Importo presunto e durata del servizio	pag. 4
Art. 3 Oggetto del servizio	pag. 5
Art. 4 Mezzi per lo svolgimento del servizio	pag. 6
Art. 5 Criteri di aggiudicazione del servizio	pag. 7
Art. 6 Doveri e diritti	pag. 8
Art. 7 Osservanza delle leggi sull'assunzione del personale, sull'antifortunistica e sulla sicurezza sul lavoro	pag.10
Art. 8 Trattamento economico del personale	pag.10
Art. 9 Danni	pag.10
Art. 10 Canone di concessione	pag.11

## Articolo 1

### Normativa.

Si fa riferimento alla normativa vigente ed in particolare alla:

- Marpol 73/78 del 2 novembre 1973 “*Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento marino causato da navi e del protocollo di intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse da idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2.11.1973*” ratificata con legge 29 settembre 1980;
- Legge 28 gennaio 1994, n° 84 “*Riordino della legislazione in materia portuale*” e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Ministeriale “*Identificazione dei servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all’utenza portuale*” pubblicato in G.U. n. 275 del 24/11/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
- D. Lgs. 24 giugno 2003, n°182 “*Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico*” e smi;
- Decreto Ministeriale 17 novembre 2005, n. 269 “*Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate*” e smi;
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 “*Norme in materia ambientale*” e smi;
- Decreto Ministeriale dell’ 1/07/2009 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, “*Recepimento della Direttiva 2007/71/CE, che modifica l’allegato II della Direttiva 2000/59 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico*”;
- Decreto Ministeriale Ambiente 17 Dicembre 2009, “*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009*” e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto del ministero dell’Ambiente e delle Tutela del territorio e del mare 22 dicembre 2016 “*Recepimento della direttiva 2015/2087/CE, recante modifica dell’allegato II, della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico*”;
- Circolari e dispacci emanati dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare – Reparto Ambientale Marino del corpo delle Capitanerie di Porto ed in particolare:
  - RAM 582/2/2008 del 11/02/2008;
  - RAM 4419/2/2009 del 9 ottobre 2009;
  - RAM 1036/2/2014 del 18 marzo 2014.
- Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti del porto di Taranto redatto da questa Autorità di sistema Portuale ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 182/03 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1407 del 12/06/2015 avente ad oggetto “*Piano di gestione dei rifiuti e dei residui del carico, prodotti dalle navi, nel porto di Taranto, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 182 del 24 giugno 2003, n. 182 – Approvazione*” consultabile sul sito istituzionale dell’Ente;
- “*Regolamento per la disciplina del servizio di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e/o smaltimento delle acque di sentina, delle acque di lavaggio, delle morchie aventi punto di infiammabilità superiore a 60°c e delle acque di zavorra da bordo delle navi*” adottato con

ordinanza n. 10/15 in data 10/09/2015 di questa Autorità di sistema portuale. A seguito della gara ad evidenza pubblica la bozza di regolamento (allegato 1) sarà adottato con ordinanza di questa AdSP, lo stesso potrà essere modificato in relazione alle proposte migliorative avanzate in sede di gara;

- *Determinazione delle tariffe* adottate con ordinanza n. 15/15 in data 29/10/2015 di questa Autorità di Sistema Portuale. A seguito della gara ad evidenza pubblica le tariffe previste nell'allegato2 verranno adottate con ordinanza di questa Autorità di Sistema Portuale previa applicazione del ribasso offerto in sede di gara;
- Regolamento di Sicurezza e dei servizi marittimi del porto di Taranto emanato con Ordinanza n. 70/2011 in data 18/03/2011 emanato dalla locale Autorità Marittima e smi.

L'Autorità di Sistema Portuale, per l'affidamento in concessione del servizio di cui al presente Capitolato - ai sensi del comb. disp. tra gli artt. 6, co. 5 della L. 84/94, art. 4, co. 5 del D.lgs. 182/2003, artt. 164 e segg. del D. Lgs. 50/2016 e art. 3 del D.M. 14/11/1994 - procederà con gara ad evidenza pubblica applicando la normativa prevista dal D. lgs. 50/2016.

## Articolo 2

### **Importo presunto e durata della concessione del servizio.**

L'Amministrazione, ai fini dell'inquadramento del valore della Concessione ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. 50/2016, ha stimato l'importo presunto del servizio in € 4.060.018,44 per il servizio da dare in concessione.

Detto importo è la stima, eseguita esclusivamente al fine di individuare la procedura di gara, di quanto il concessionario potrebbe fatturare nella gestione del servizio calcolato sulla base dell'importo di € 1.353.339,48 fatturato per i servizi prestati nel periodo dal 1° ottobre 2015 al 30 settembre 2016.

I valori sopra indicati devono ritenersi meramente indicativi non essendo nota la richiesta di servizi negli anni futuri, in quanto soggetta alle fluttuazioni del traffico e neppure la tariffa che potrà scaturire dall'espletamento della gara di che trattasi.

Nessuna eccezione e nessuna richiesta di risarcimento potrà essere avanzata dall'impresa autorizzata qualora l'importo annuo degli introiti dovesse essere, per qualsiasi causa, inferiore a quello stimato.

Al fine di fornire ogni elemento utile ai fini della valutazione si riportano di seguito i dati relativi al numero di navi, alle deroghe concesse dalla Capitaneria di Porto di Taranto ed al numero di interventi effettuati forniti dalla Società concessionaria:

<b>periodo</b>	<b>n. navi</b>	<b>deroghe</b>	<b>n. interventi</b>
1° ottobre 2015 – 30 settembre 2016	1.119	1.076	163

Si precisa che il numero di interventi comprende anche i casi in cui vi è stata la contemporanea presenza di conferimento parziale e di deroga. Infatti sono stati effettuati n. 43 conferimenti e n. 120 conferimenti parziali.

Sempre a titolo puramente indicativo delle situazioni pregresse si comunicano i dati relativi al numero di interventi ed ai quantitativi di rifiuti totali ritirati nel periodo predetto divisi per codice C.E.R.:

<b>C.E.R.</b>	<b>denominazione</b>	<b>n. interventi</b>	<b>quantità (in mc)</b>
13.04.03*	altri oli di sentina della navigazione	46	295,84
13.05.02*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	87	775,93
16.07.08*	rifiuti contenenti olio	58	6.153,91

Si precisa che il numero degli interventi totali è sempre di 163. Nella tabella che precede l'apparente discordanza dei dati deriva dalla circostanza che un intervento può aver interessato uno o più tipologie di rifiuto indicate.

La durata della concessione per il servizio in oggetto del presente Capitolato è prevista in anni tre dalla data di consegna dello stesso.

### Articolo 3

#### **Oggetto del servizio.**

Il servizio ha per oggetto la raccolta, il trasporto, il trattamento, il recupero e/o lo smaltimento delle acque di sentina, delle acque di lavaggio, delle morchie aventi punto di infiammabilità superiore a 60°C e delle acque di zavorra da bordo delle navi mercantili in sosta nell'area portuale di Taranto alla fonda o in banchina, entro o fuori la Rada di Mar Grande. Si rimanda alla bozza del Regolamento (all. 1) sia per le definizioni dei predetti rifiuti riportate all'art. 3 "Definizioni" sia per le modalità di espletamento del servizio .

Categoria del servizio CPV:

oggetto principale: **90.51.10.00-2** (servizi di raccolta di rifiuti);  
oggetti complementari: **90.51.20.00-9** (trasporto di rifiuti);  
**90.51.00.00-5** (trattamento e smaltimento dei rifiuti);  
**90.51.40.00-3** (Servizi di riciclo dei rifiuti).

Possono partecipare i soggetti:

1. iscritti alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E. per attività inerente al servizio in oggetto;
2. (per la Società che effettua il servizio di raccolta, di trasporto dei rifiuti a mezzo terrestre) iscritti, ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs. 152/2006, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie e per le classi di seguito riportate o superiori: Categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) – Classe D (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate);
3. in possesso di certificazione del sistema di gestione della qualità conforme alle norme ISO 9001 in corso di validità per attività inerenti il servizio in oggetto;
4. in possesso di certificazione del sistema di gestione ambientale conforme alle norme ISO 14001 o di registrazione EMAS in corso di validità per attività inerenti il servizio in oggetto;
5. per i quali non sussistano le condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
6. per i quali non sussistano provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. 81/2008.

In generale con condizioni meteo favorevoli il ritiro dei rifiuti avverrà a mezzo bettolina. Solo in caso di condizioni meteo avverse ed in casi particolari i rifiuti di che trattasi potranno essere

ritirati a mezzo autobotte così come previsto dall'allegato 1 del presente Capitolato.

I servizi saranno retribuiti con le tariffe di cui all'allegato 2 del presente Capitolato, da applicarsi previa riduzione del ribasso offerto dal Concessionario in sede di gara.

#### Articolo 4

#### **MEZZI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.**

Al fine di individuare il numero minimo di mezzi da impiegare sono stati presi in considerazione la diminuzione dei traffici nel Porto di Taranto, il numero di deroghe concesse, il numero di interventi effettuati dalla Società concessionaria, il fatto che l'attività è stata svolta con una media di un intervento ogni due/tre giorni, l'assenza di segnalazioni di disservizi da parte dell'utenza portuale.

Ciò premesso per lo svolgimento del servizio si ritiene sufficiente che i partecipanti alla gara siano in possesso/avere nelle disponibilità, all'atto della partecipazione alla gara e per la durata della concessione, almeno i sottoelencati impianti e mezzi:

- a) n. 1 bettolina attrezzata per il ritiro via mare dei rifiuti liquidi con una capacità di stoccaggio di almeno 120 mc e dotata di un proprio impianto di aspirazione, costituito da una pompa con portata di almeno 40 mc/h e tubazioni flessibili idonee alle alte temperature e pressioni. La disponibilità di tali mezzi - con indicazione di dettaglio delle caratteristiche del mezzo - potrà essere dimostrata mediante atti di proprietà o mediante contratti registrati di locazione, leasing, noleggio a mezzo del quale il concorrente intende acquisirne la disponibilità/possesso in uso.
- b) n. 1 cisterna ADR per il trasferimento dei rifiuti dall'approdo all'impianto di stoccaggio/recupero. Tale mezzo dovrà essere di proprietà e dovrà essere riportato sull'autorizzazione rilasciata dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs. 152/2006.
- c) impianto/i per il recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti usualmente nel porto di Taranto nel periodo di interesse che sono:
  - a. 130403\* altri oli di sentina della navigazione;
  - b. 130502\* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua;
  - c. 160708\* rifiuti contenenti olio;

La disponibilità di tale impianto/i potrà essere autodichiarata in sede di presentazione dell'offerta e dimostrata mediante atti di proprietà o mediante contratti registrati di locazione, leasing, etc.. In sede di gara si dovrà produrre, per detti impianti, dichiarazione che lo stesso è provvisto di tutte le autorizzazioni necessarie per il regolare funzionamento – che dovranno essere efficaci alla data di svolgimento della gara, fatta salva comunque la necessità di proroga o di rinnovo delle stesse per tutta la durata della concessione – e dichiarazione di capacità di accettazione in termini quantitativi dei rifiuti prodotti nella esecuzione delle attività oggetto della concessione e per la durata della stessa. Ai fini della dichiarazione si dovrà tenere in considerazione i quantitativi di rifiuti indicati nella tabella riportata nel precedente art. 2.

In riferimento alle lettere a) e c) detti contratti dovranno essere stipulati prima della scadenza del termine della presentazione delle offerte.

Sempre in sede di gara il Concessionario si impegna, altresì, a produrre - ogni qual volta si dovessero gestire rifiuti diversi da quelli sopraindicati - tutta la documentazione necessaria a dimostrare l'idoneità del/i soggetto/i incaricato/i dello smaltimento/recupero.

Il Concessionario, inoltre, dovrà acquisire tutti i mezzi/attrezzature necessarie per il corretto espletamento del servizio di che trattasi anche a seguito di eventuali modifiche della normativa vigente in materia.

## Articolo 5

### **CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.**

Il criterio di selezione delle offerte adottato è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D. Lgs. 50/16.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa mediante la valutazione dei seguenti elementi e attribuzione dei seguenti punteggi:

<b>criterio</b>	<b>ponderazione</b>
<b>Modalità di esecuzione del servizio</b> 1. Eventuali modifiche all'attuale organizzazione in merito all'acquisizione delle informazioni relative alle navi presenti in porto ed ai relativi quantitativi di rifiuti presenti a bordo; 2. l'elaborazione della pianificazione del servizio con l'esplicitazione dei criteri che si ritiene di adottare. Gli stessi dovranno comunque assicurare prioritariamente gli obblighi eventualmente imposti dall'Autorità Marittima alle navi, assicurare l'esecuzione del maggior numero di servizi ed essere improntati a criteri di efficacia ed efficienza del servizio; 3. eventuali modifiche alle modalità alla comunicazione con le navi e con le Pubbliche Amministrazioni in merito alle attività programmate (creazione di siti internet, comunicazione via fax e/o mail etc.); 4. la gestione e trasmissione all'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio di Taranto dei dati relativi al servizio (ad esempio creazione software/cloud dei dati, aggregazione di dati omogenei, creazione di data base etc.); 5. modalità di smaltimento/recupero che si intendono adottare e percentuale di rifiuti che si prevede di recuperare (dette previsioni dovranno essere supportate da idonea documentazione di supporto da allegare alla relazione metodologica) 6. altri elementi qualificanti dell'organizzazione del servizio proposto quali anche quelli finalizzati al miglioramento della sostenibilità ambientale del servizio in conformità al sistema di gestione ambientale certificato, ai sensi della ISO 14001:2015, adottato dall'Ente.	Totale max 50 punti  max 10 punti  max 5 punti  max 5 punti  max 5 punti  max 15 punti  max 10 punti
<b>Organizzazione tecnica</b> 1. le informazioni generali e l'organizzazione dell'impresa; 2. le risorse umane ed infrastrutturali di cui dispone; 3. la disponibilità di strumenti, mezzi ed attrezzature oltre a quelle previste quali minime dall'art.4 del presente Capitolato; 4. i processi, le risorse, le strumentazioni, le tecnologie e gli elementi innovativi dell'organizzazione del servizio.	Totale max 20 punti max 5 punti max 5 punti  max 5 punti  max 5 punti
ribasso percentuale	Max 30 punti
<b>Totale</b>	<b>100 punti</b>

Per quel che concerne le modalità di esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato dovrà essere presentata una relazione metodologica sullo svolgimento del servizio – costituita da non più di 5 cartelle di formato A4 e con scrittura in corpo non inferiore a 10 punti – nella quale dovrà essere previsto un indice e una scheda riassuntiva finale che faccia riferimento ai sub-elementi di valutazione precitati.

Per quel che concerne l'organizzazione tecnica dell'impresa dovrà essere presentata una relazione tecnico-organizzativa - costituita da non più di 5 cartelle di formato A4 con scrittura in corpo non inferiore a 10 punti – nella quale siano riportati un indice e una scheda riassuntiva finale che faccia riferimento ai sub-elementi di valutazione precitati.

## Articolo 6

### **DOVERI E DIRITTI.**

Il servizio di che trattasi dovrà avvenire nel rispetto delle norme di ambiente e di sicurezza in vigore.

L'Impresa concessionaria del servizio deve comunicare all'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio per la vigilanza di competenza, il punto di attracco che sarà individuato su proposta del Concessionario di intesa con l'Autorità Marittima e l'AdSP.

L'Impresa concessionaria è, altresì, obbligata a:

- a.* assicurare il regolare espletamento del servizio, il Concessionario non può sospendere il servizio di ritiro rifiuti senza l'autorizzazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- b.* provvedere a che tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati per lo svolgimento del servizio in oggetto siano mantenuti sempre in perfetta efficienza e pulizia;
- c.* provvedere affinché il personale addetto al servizio sia sottoposto alle prescritte vaccinazioni e controlli igienico – sanitari correlate alla attività lavorativa di che trattasi ai sensi della normativa vigente;
- d.* eseguire e far eseguire a proprie spese presso laboratori specializzati eventuali analisi chimiche o fisiche atte a stabilire la classificazione e relativo codice di identificazione dei rifiuti ai fini dello smaltimento finale e per risolvere eventuali controversie che potrebbero insorgere con il produttore dei rifiuti;
- e.* provvedere alla tenuta dei documenti ed agli adempimenti previsti dagli artt. 189 e 190 del D. Lgs. 152/06 e dal D.M. Ambiente 17 Dicembre 2009 e s.m.i, ai sensi del comma 6 dell'art. 4 del D. Lgs. 182/03; il Concessionario del servizio, infatti, in qualità di detentore, è unico responsabile delle operazioni di raccolta, trasporto e recupero e/o smaltimento dei rifiuti e della corretta applicazione della normativa vigente in materia di rifiuti;
- f.* tenere a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ai fini degli opportuni controlli, tutta la documentazione inerente al ciclo del servizio di gestione rifiuti prevista dalla vigente normativa;
- g.* predisporre in formato bilingue (italiano ed inglese) tutta la documentazione afferente la gestione dei rifiuti da scambiarsi con gli utenti portuali;
- h.* fornire con scadenza mensile all'Amministrazione il numero delle prestazioni erogate nell'esercizio della concessione, opportunamente distinte per tipologie di traffico, numero e scaglioni di stazza delle navi indicati nella ordinanza di regolamentazione delle tariffe con indicazione dei relativi quantitativi di rifiuti ritirati. Dette informazioni, riferite all'anno solare, dovranno essere inoltrate entro il mese successivo su supporto cartaceo e informatico;
- i.* ottemperare alle richieste dell'Autorità per rilevamenti statistici, studi economici e ricerche di mercato, facendo pervenire con le modalità che l'Amministrazione comunicherà ogni informazione che la stessa ritenga utile anche nel quadro della propria attività di vigilanza e controllo.

Il Concessionario deve destinare allo specifico servizio oggetto della concessione il natante, di cui all'art.4, che soddisfi la normativa in materia di sicurezza della navigazione e della

salvaguardia della vita umana in mare, come quanto previsto dalla legge 05.06.1962 n. 616 e s.m.i. e dal relativo Regolamento di sicurezza approvato con D.P.R. 08.11.1991 n° 435, e siano in linea con le prescrizioni antinquinamento. esso deve, inoltre, essere mantenuto sempre in perfetta efficienza.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni e obblighi, indicati dall'Amministrazione regionale e previsti nel "Piano di gestione dei rifiuti del porto di Taranto":

1. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi superficiali e/o profondi;
2. lo stoccaggio separato dei rifiuti da recuperare dai rifiuti destinati allo smaltimento e realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
3. l'adozione di tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
4. almeno il 30% degli automezzi utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono essere omologati con categoria "Euro 5" oppure elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl.

L'Impresa concessionaria è obbligata a provvedere alle assicurazioni previste dalle vigenti norme in materia marittima e quelle per la responsabilità verso persone e per eventuali danni causati da inquinamento.

Annualmente dovrà essere consegnata all'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio copia dell'avvenuto pagamento dei premi relativi a dette assicurazioni.

L'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio si riserva il giudizio di idoneità al servizio dei natanti che l'Impresa concessionaria intende utilizzare ed essa si impegna a sostituire, entro il termine stabilito dall'Autorità di sistema Portuale, i natanti ritenuti non, o non più, idonei al servizio.

Il Concessionario non può sospendere il servizio di ritiro rifiuti senza l'autorizzazione dell'Autorità di sistema Portuale, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Il mezzo adibito al servizio non può, del pari, allontanarsi dal porto né essere utilizzato per attività diverse dal servizio, né essere sottoposto a lavori, senza il preventivo nulla osta dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio che si riserva, in tali casi, di chiedere la contestuale sostituzione del mezzo indisponibile.

L'impresa si impegna ad accettare eventuali modifiche all'atto di concessione ed alle procedure indicate nel presente Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e più in generale negli atti della concessione del servizio che dovessero derivare da nuove norme applicabili alla fattispecie e dal "Piano di gestione dei rifiuti del porto di Taranto" e suoi aggiornamenti.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio si riserva la facoltà:

**a.** di revocare, in qualunque momento, la concessione con atto motivato senza che l'Impresa concessionaria abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta. Il Concessionario potrà solo ottenere il rimborso della metà del canone minimo versato nel caso in cui abbia fatto uso della concessione per un periodo inferiore a metà dell'anno cui lo stesso si riferisce;

**b.** di dichiarare la decadenza della concessione:

**1)** per mancata esecuzione, nei termini assegnati, degli obblighi e degli impegni previsti nell'atto di concessione o imposti dalle norme di legge o di regolamento;

- 2) per uso non continuato o per cattivo uso della concessione o per abusiva sostituzione di altri nel suo godimento;
- 3) per ritardato o omesso pagamento della somma dovuta a titolo di canone;
- 4) quando il Concessionario, a motivato giudizio dell'Autorità di sistema Portuale del Mar Ionio, contravvenga alle condizioni alle quali è subordinata la concessione e senza che lo stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, salva, in tal caso, l'applicazione delle sanzioni per le eventuali violazioni.

Allorché si verifichi un inadempimento del Concessionario grave e reiterato ovvero quando il Concessionario stesso non abbia più l'idoneità soggettiva ed oggettiva a svolgere l'attività dedotta in Concessione, l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di dichiararne la decadenza.

Per tutte le altre ipotesi di scioglimento si rimanda all'art. 176 del D.Lgs. 50/2016.

#### Articolo 7

### **OSSERVANZA DELLE LEGGI SULL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE, SULL'ANTINFORTUNISTICA E SULLA SICUREZZA SUL LAVORO.**

L'Impresa concessionaria si obbliga ad osservare rigorosamente le norme in vigore e quelle che eventualmente venissero emanate durante l'esecuzione della concessione in materia di assunzione di manodopera, versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

Il Concessionario si obbliga, altresì, ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che eventualmente venissero emanate durante l'esecuzione della concessione in materia antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro.

L'Impresa medesima dovrà indicare un referente stabilmente presente in porto o reperibile, responsabile dell'esecuzione del servizio ed inviare all'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio copia del documento di valutazione dei rischi derivanti dall'attività oggetto della presente concessione redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e del D. Lgs. 271/99 e smi.

Si segnala altresì che non sono state individuate attività interferenziali. Infatti l'attuale normativa locale prevede l'obbligo dello sbarco dei rifiuti dal lato mare, mediante l'utilizzo di motobarche, per le navi ormeggiate in banchina quando interessate da operazioni portuali e la possibilità di prelievo degli stessi dal lato terra solo se le operazioni portuali sono ferme. Per queste ragioni non si ritiene necessario provvedere alla redazione del DUVRI.

#### Articolo 8

### **TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE.**

L'Impresa stessa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

L'Impresa concessionaria è vincolata all'osservanza dei suddetti obblighi anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

#### Articolo 9

## **DANNI.**

L'Impresa concessionaria sarà direttamente responsabile di ogni danno cagionato alle persone e alle cose nell'esercizio del servizio e, pertanto, l'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio è manlevata in modo assoluto da qualsiasi responsabilità civile o penale.

L'Impresa è tenuta a stipulare, per tutto il periodo di validità della concessione, una polizza assicurativa R.C. con adeguata copertura contro danni a persone e cose, ivi inclusi anche eventuali inquinamenti delle acque portuali, derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata. Il massimale della polizza non dovrà comunque essere inferiore ad una copertura di rischi ammontanti a € 1.600.000,00 (un milione e seicentomila euro) per sinistro.

Nessun compenso è dovuto al Concessionario per i danni causati da forza maggiore.

## **Articolo 10**

### **CANONE DI CONCESSIONE.**

Il Concessionario è tenuto a corrispondere all'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, per l'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, un canone annuo pari al 3% (tre per cento) del fatturato conseguito durante l'anno, con un minimo di € 12.000,00 (dodicimila euro).

Per il primo anno il canone minimo dovrà essere versato prima della stipula della concessione. Per gli anni successivi detto canone dovrà essere corrisposto entro un mese dal compimento dell'anno di svolgimento del servizio. Il conguaglio sarà versato al compimento di ogni anno di validità della concessione entro e non oltre mesi tre dalla data di detto termine.

L'ammontare del fatturato per il servizio oggetto della presente concessione dovrà essere autocertificato dal concessionario e detta comunicazione dovrà essere vistata dall'organismo di vigilanza e controllo contabile, ove esistente secondo il sistema adottato. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di chiedere la presentazione di idonea documentazione di natura fiscale e/o societaria (bilanci, fatture, dichiarazioni I.V.A., etc.).

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO, RECUPERO E/O SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI SENTINA, DELLE ACQUE DI LAVAGGIO, DELLE MORCHIE AVENTI PUNTO DI INFIAMMABILITÀ SUPERIORE A 60°C E DELLE ACQUE DI ZAVORRA DA BORDO DELLE NAVI**

**Articolo 1  
Campo di applicazione**

Il presente Regolamento si applica a tutte le navi che arrivano nel porto di Taranto in rada o alla fonda che devono conferire o meno acque di sentina, acque di lavaggio, morchie aventi punto di infiammabilità superiore a 60°C e delle acque di zavorra da bordo delle navi.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le navi militari da guerra ed ausiliarie od altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate per servizi statali non commerciali.

**Articolo 2  
Normativa di riferimento**

- Marpol 73/78 del 2 novembre 1973 “*Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento marino causato da navi e del protocollo di intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse da idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2.11.1973*” ratificata con legge 29 settembre 1980;
- Legge 28 gennaio 1994, n° 84 “*Riordino della legislazione in materia portuale*” e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Ministeriale “*Identificazione dei servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale*” pubblicato in G.U. n. 275 del 24/11/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
- D. Lgs. 24 giugno 2003, n°182 “*Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico*” e smi;
- Decreto Ministeriale 17 novembre 2005, n. 269 “*Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate*” e smi;
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 “*Norme in materia ambientale*” e smi;
- Decreto Ministeriale dell' 1/07/2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, “*Recepimento della Direttiva 2007/71/CE, che modifica l'allegato II della Direttiva 2000/59 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico*”;
- Decreto Ministeriale Ambiente 17 Dicembre 2009, “*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009*” e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto del ministero dell'Ambiente e delle Tutela del territorio e del mare 22 dicembre 2016 “*Recepimento della direttiva 2015/2087/CE, recante modifica dell'allegato II, della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico*”;

- Circolari e dispacci emanati dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare – Reparto Ambientale Marino del corpo delle Capitanerie di Porto ed in particolare:

- RAM 582/2/2008 del 11/02/2008;

- RAM 4419/2/2009 del 9 ottobre 2009;

- RAM 1036/2/2014 del 18 marzo 2014.

- Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti del porto di Taranto redatto da questa Autorità di sistema Portuale ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 182/03 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1407 del 12/06/2015 avente ad oggetto "*Piano di gestione dei rifiuti e dei residui del carico, prodotti dalle navi, nel porto di Taranto, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 182 del 24 giugno 2003, n. 182 – Approvazione*" consultabile sul sito istituzionale dell’Ente;

- "*Regolamento per la disciplina del servizio di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e/o smaltimento delle acque di sentina, delle acque di lavaggio (slops), delle morchie aventi punto di infiammabilità superiore a 60°c e delle acque di zavorra da bordo delle navi*" adottato con ordinanza n. 10/15 in data 10/09/2015 di questa Autorità di sistema portuale (\*);

- *Determinazione delle tariffe* adottate con ordinanza n. 15/15 in data 29/10/2015 di questa Autorità di sistema portuale (\*\*);

- Regolamento di Sicurezza e dei servizi marittimi del porto di Taranto emanato con Ordinanza n. 70/2011 in data 18/03/2011 emanato dalla locale Autorità Marittima e smi;

### **Articolo 3** **Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- nave: unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, nonché le unità di cui alle lettere f) e g) dell’art. 2 del D. Lgs. 182/03;

- Marpol 73/78: convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662;

- rifiuti prodotti dalla nave: i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78;

- residui del carico: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite; il codice CER dei residui del carico liquidi sarà assegnato a seconda del tipo di residuo del carico presente a bordo della nave che effettua il conferimento. Non sono da ritenersi oggetto della presente regolamentazione i residui solidi del carico e quelli associati al carico quali paglioli, puntellamenti, rivestimenti, materiale da imballaggio, legno compensato, carta, cartone etc. non prodotti dalla nave in senso stretto e provenienti dall’attività di imbarco e sbarco delle merci in quanto facenti parte della concessione relativa al ritiro dei rifiuti solidi ritirati da bordo delle navi.

- Acque di sentina o “bilge water”: sono acque a contenuto oleoso, provenienti dai vani motori dove entrano in contatto con oli combustibili, oli lubrificanti e carburanti Le acque di sentina hanno un

contenuto di olio compreso fra l'1% ed il 10% e sono individuate con codice CER 13.04.03\* "altri oli di sentina della navigazione".

- Morchie o "sludge": sono da intendersi i "residui oleosi" indicati nell'annesso A della Direttiva 2000/59/CE ovvero i rifiuti individuati quali "morchie rinvenienti dalla centrifugazione degli oli di sentina durante la navigazione ed individuati con codice CER 13.05.02\* "fanghi di prodotti di separazione olio/acqua".

- Acque di lavaggio: derivano da operazioni di pulizia delle stive o delle cisterne ed individuati con codici CER appartenenti alla famiglia 16.07.00.

- Acque di zavorra o "ballast": sono acque utilizzate dalle navi cisterna per bilanciare la distribuzione dei carichi a bordo e per raggiungere un livello di affondamento ottimale alla navigazione ed individuati con codici CER appartenenti alla famiglia 16.07.00.

- impianto portuale di raccolta: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico;

- porto: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature tali da consentire l'attracco di navi, pescherecci ed imbarcazioni da diporto;

- Gestione dei rifiuti: la raccolta, articolata nelle tre fasi di prelievo, cernita e raggruppamento, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;

- Concessionario del servizio (Soggetto Gestore): la ditta appaltatrice del servizio di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e/o smaltimento delle acque di sentina, delle acque di lavaggio, delle morchie aventi punto di infiammabilità superiore a 60°C e delle acque di zavorra da bordo delle navi individuato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio mediante gara pubblica.

#### **Articolo 4 Organizzazione del servizio**

Il servizio di che trattasi avrà luogo tutti i giorni, festivi compresi, e dovrà essere eseguito prevalentemente a mezzo natanti nel rispetto della vigente normativa locale in materia.

Le navi in arrivo nel porto di Taranto, al fine di consentire la programmazione del servizio, inoltrano, entro 24 h prima del previsto accosto alla Società concessionaria l'allegato A del al D. Lgs. 182/03 completo di tutte le informazioni in esso previste.

Il Soggetto Gestore dovrà verificare tutte le notifiche pervenute, con lo scopo di acquisire tutte le informazioni necessarie a pianificare le attività da svolgere giornalmente, sulla base sia delle tipologie che della quantità di rifiuti da ritirare.

In considerazione del fatto che il presente regolamento ha l'obiettivo di ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano il porto di Taranto, nonché di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i rifiuti di che trattasi, nella predisposizione della programmazione del servizio la Società concessionaria dovrà attenersi ai sottoelencati criteri di priorità:

1. avrà precedenza una nave la cui partenza è prevista a più breve termine;
2. avrà precedenza una nave la cui capacità di stoccaggio residua, tenuto conto dei rifiuti da

conferire e del quantitativo stimato di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica e il successivo scalo, è minore;

3. avrà precedenza la nave che è arrivata prima nel porto di Taranto.

In base alle informazioni acquisite e tenendo conto delle priorità la Società concessionaria provvede ad organizzare il piano di lavoro della bettolina della giornata che viene comunicato alle Agenzie marittime entro le 10.00 del giorno antecedente. Eventuali variazioni potranno essere chieste entro le ore 12.00 da parte della Agenzia interessata al fine di consentire una eventuale rimodulazione dell'organizzazione del servizio che verrà ricomunicata entro le ore 16.00 dello stesso giorno.

Le Amministrazioni interessate (Capitaneria di Porto, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Sanità Marittima, Agenzia delle Dogane) riceveranno la programmazione e l'andamento del servizio dalla Società Concessionaria.

In generale con condizioni meteo favorevoli il ritiro dei rifiuti avverrà a mezzo bettolina. Solo in caso di condizioni meteo avverse ed in casi particolari i rifiuti di che trattasi potranno essere ritirati a mezzo autobotte.

Le operazioni di prelievo possono essere eseguite o con il sistema di pompaggio dalle navi stesse o con quelle presenti sui mezzi operativi. Molto spesso le acque di sentina contengono olio combustibile molto denso e poco pompabile; per essere rese più fluide e velocizzare le operazioni di prelievo, le suddette acque possono essere riscaldate e portate a temperature di circa 50° - 60°C mediante l'utilizzo di tubazioni flessibili adeguate a quelle temperature e pressioni.

Il personale del Soggetto Gestore si recherà sotto bordo per effettuare una verifica preliminare delle tipologie e della quantità dei rifiuti da ritirare. Il suddetto personale provvederà ad avviare il ritiro dei rifiuti con l'ausilio delle attrezzature e dei mezzi idonei alle tipologie dei rifiuti da gestire.

Tale personale provvederà a rilasciare al comandante della nave una bolla di prestazione relativa all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti ritirati dalla nave; tale bolla redatta doppia lingua - italiano ed inglese - viene rilasciata dal Soggetto Gestore e riporta le informazioni sulle tipologie ed i quantitativi di rifiuti ritirati.

Al termine delle operazioni di ritiro dei rifiuti a mezzo bettolina, gli stessi verranno trasferiti a terra, presso il punto di sbarco che sarà individuato su proposta del concessionario di intesa con l'Autorità Marittima e l'AdSP, su autobotte per il trasferimento presso l'impianto di smaltimento/recupero autorizzato al fine del completamento del ciclo di gestione dei rifiuti.

Ultimate le operazioni di ritiro e movimentazione dei rifiuti, il personale trasferirà i rifiuti a mezzo autobotte all'impianto all'uopo individuato per le successive operazioni di smaltimento/recupero.

#### **Articolo 5 Deroghe**

La competenza alla valutazione ed al conseguente rilascio della deroga a conferire i rifiuti è della Capitaneria di Porto.

#### **Articolo 6 Mezzi per lo svolgimento del servizio**

In relazione al traffico di navi nel Porto di Taranto per lo svolgimento del servizio vengono utilizzati i seguenti mezzi e impianti:

- a) n. 1 bettolina attrezzata per il ritiro via mare dei rifiuti liquidi con una capacità di stoccaggio di almeno 120 mc e dotata di un proprio impianto di aspirazione, costituito da una pompa con portata di almeno 40 mc/h e tubazioni flessibili idonee alle alte temperature e pressioni.
- b) n. 1 cisterna ADR per il trasferimento dei rifiuti dall'approdo all'impianto di stoccaggio/recupero. Tale mezzo dovrà essere di proprietà e dovrà essere riportato sull'autorizzazione rilasciata dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs. 152/2006.
- c) impianto/i per il recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti costantemente nel porto di Taranto nel periodo di interesse che sono:
  - a. 130403\* altri oli di sentina della navigazione;
  - b. 130502\* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua;
  - c. 160708\* rifiuti contenenti olio.

La Società concessionaria garantisce la gestione del servizio h24.

Il Concessionario, inoltre, dovrà acquisire tutti i mezzi/attrezzature necessarie per il corretto espletamento del servizio di che trattasi anche a seguito di eventuali modifiche della normativa vigente in materia.

Il Concessionario non può sospendere il servizio di ritiro rifiuti senza l'autorizzazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Il mezzo adibito al servizio non può, del pari, allontanarsi dal porto né essere utilizzato per attività diverse dal servizio, né essere sottoposto a lavori, senza il preventivo nulla osta dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio che si riserva, in tali casi, di chiedere la contestuale sostituzione del mezzo indisponibile.

## **Art. 7** **Doveri e diritti**

L'Impresa concessionaria è, altresì, obbligata a:

- a.** assicurare il regolare espletamento del servizio, il Concessionario non può sospendere il servizio di ritiro rifiuti senza l'autorizzazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- b.** provvedere a che tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati per lo svolgimento del servizio in oggetto siano mantenuti sempre in perfetta efficienza e pulizia;
- c.** provvedere affinché il personale addetto al servizio sia sottoposto alle prescritte vaccinazioni e controlli igienico – sanitari correlate alla attività lavorativa di che trattasi ai sensi della normativa vigente;
- d.** eseguire e far eseguire a proprie spese presso laboratori specializzati eventuali analisi chimiche o fisiche atte a stabilire la classificazione e relativo codice di identificazione dei rifiuti ai fini dello smaltimento finale e per risolvere eventuali controversie che potrebbero insorgere con il produttore dei rifiuti;
- e.** provvedere alla tenuta dei documenti ed agli adempimenti previsti dagli artt. 189 e 190 del D. Lgs. 152/06 e dal D.M. Ambiente 17 Dicembre 2009 e s.m.i, ai sensi del comma 6 dell'art. 4 del D. Lgs. 182/03; il Concessionario del servizio, infatti, in qualità di detentore, è unico responsabile delle operazioni di raccolta, trasporto e recupero e/o smaltimento dei rifiuti e della corretta applicazione della normativa vigente in materia di rifiuti;

- f.* tenere a disposizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ai fini degli opportuni controlli, tutta la documentazione inerente al ciclo del servizio di gestione rifiuti prevista dalla vigente normativa;
- g.* predisporre in formato bilingue (italiano ed inglese) tutta la documentazione afferente la gestione dei rifiuti da scambiarsi con gli utenti portuali;
- h.* fornire con scadenza mensile all’Amministrazione il numero delle prestazioni erogate nell’esercizio della concessione, opportunamente distinte per tipologie di traffico, numero e scaglioni di stazza delle navi indicati nella ordinanza di regolamentazione delle tariffe con indicazione dei relativi quantitativi di rifiuti ritirati. Dette informazioni, riferite all’anno solare, dovranno essere inoltrate entro il mese successivo su supporto cartaceo e informatico;
- i.* ottemperare alle richieste dell’Autorità per rilevamenti statistici, studi economici e ricerche di mercato, facendo pervenire con le modalità che l’Amministrazione comunicherà ogni informazione che la stessa ritenga utile anche nel quadro della propria attività di vigilanza e controllo.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni e obblighi, indicati dall’Amministrazione regionale e previsti nel “Piano di gestione dei rifiuti del porto di Taranto”:

1. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi superficiali e/o profondi;
2. lo stoccaggio separato dei rifiuti da recuperare dai rifiuti destinati allo smaltimento e realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
3. l’adozione di tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
4. almeno il 30% degli automezzi utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono essere omologati con categoria “Euro 5” oppure elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl.

#### **Articolo 7 Segnalazioni**

Eventuali segnalazioni e/o disservizi da parte dell’utenza portuale in merito allo svolgimento del servizio possono essere rappresentate all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio mediante comunicazione effettuata sull’apposito modello reperibile sul sito istituzionale [www.port.taranto.it](http://www.port.taranto.it) dell’ente alla sezione ambiente.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, registrerà le segnalazioni e, previa analisi ed approfondimento, determinerà le modalità di trattazione della criticità verificatasi e l’azione necessaria alla risoluzione delle stesse. Tali modalità operative verranno comunicate agli utenti interessati tramite i canali ritenuti più idonei per assicurare che detti utenti siano costantemente informati in merito alle modifiche apportate all’operatività del servizio.

#### **Articolo 8 Disposizioni generali**

Per tutto quanto non espressamente contenuto nel presente Regolamento, si rimanda alle vigenti norme in materia di rifiuti ed alle ordinanze e decreti emanati dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio di Taranto e dalla Capitaneria di Porto di Taranto.

**TARIFFE.**

**1. Tariffa fissa per le navi in deroga**

**1.1 La tariffa fissa**

Per le navi che fanno scalo in porto e che, poiché in deroga ai sensi dell'art. 7 co. 2 del D. Lgs. 182/03, non conferiscono alcun tipo di rifiuto liquido, la tariffa fissa è variabile in funzione delle tonnellate di stazza lorda (T.S.L.) della nave ed è pari a:

<i>navi di TSL</i>	<i>Tariffa fissa</i>
<i>fino a 3.000</i>	<i>€ 69,68</i>
<i>da 3.001 a 10.000</i>	<i>€ 89,59</i>
<i>oltre 10.001</i>	<i>€ 149,32</i>

La tariffa fissa non si applica quando la nave conferisce i residui del carico. La tariffa fissa non si applica in caso di conferimenti parziali.

**1.2 Tariffa fissa per le navi che scalano frequentemente nel porto di Taranto**

Per le navi che fanno scalo almeno 12 volte l'anno (solare) - nel porto di Taranto si applica la seguente tariffa quando sono in deroga:

<b>N° conferimenti</b>	<b>Tariffa</b>
0	Tariffa fissa
1	Tariffa fissa*0.85
2	Tariffa fissa *0.70
3	Tariffa fissa*0.55
4	Tariffa fissa*0.40
5	Tariffa fissa*0.25
6	Tariffa fissa*0.10
Dal 6° in poi	Tariffa fissa*0

La tariffa per le navi **che scalano frequentemente nel porto di Taranto** in deroga è determinata, dopo aver effettuato i dodici scali, in relazione al numero di conferimenti effettuati dalla nave durante l'anno solare.

**2. Tariffe per le navi che conferiscono rifiuti individuati come CER 13.04.03\* "altri oli di sentina della navigazione"**

**2.1 La tariffa fissa**

Per le navi che fanno scalo in porto e che conferiscono rifiuti individuati dal codice **CER 13.04.03\***, la tariffa fissa è determinata in funzione delle quantità raccolte e del tempo a ciò impiegato. La tariffa fissa comprende la raccolta ed il trasporto all'impianto di conferimento della totalità del rifiuto CER 13.04.03 che la nave conferisce ed è di:

- a. 477,84 € sino a 8 m<sup>3</sup> di rifiuti raccolti in max 3 h;
- b. 846,17 € oltre 8 m<sup>3</sup> di rifiuti raccolti in max 4 h;

## 2.2 La tariffa variabile

Da sommarsi alla fissa, la tariffa variabile si applica ad ogni m<sup>3</sup> e sue frazioni di rifiuti ritirati. La tariffa variabile comprende il conferimento a recupero e/o smaltimento dei rifiuti raccolti. La tariffa è indipendente dalla stazza della nave ed è pari a 59,73 €/m<sup>3</sup>.

## 3. Tariffe per rifiuti individuati come CER 13.04.03\* *“altri oli di sentina della navigazione” prodotti da navi in uso per servizi tecnico – nautici in porto (pilotaggio, rimorchio, ormeggio, battellaggio)*

### 3.1. La tariffa fissa

La tariffa fissa da applicarsi comprende la raccolta ed il trasporto sino all'impianto di conferimento della totalità dei rifiuti è di:

- a. 378,29 € sino a 8 m<sup>3</sup> di rifiuti raccolte in max 3 h;
- b. 676,94 € oltre 8 m<sup>3</sup> di rifiuti raccolte in max 4 h;

### 3.2. La tariffa variabile

Da sommarsi alla fissa, la tariffa variabile si applica ad ogni m<sup>3</sup> e sue frazioni di rifiuti ritirati. La tariffa variabile comprende il conferimento a recupero e/o smaltimento dei rifiuti raccolti. La tariffa è indipendente dalla stazza della nave ed è pari a 49,775 €/m<sup>3</sup>;

## 4. Tariffe per le navi che conferiscono rifiuti individuati con CER 130502\* *“fanghi di prodotti di separazione olio/acqua”*

### 4.1 La tariffa fissa

La tariffa fissa comprende la raccolta ed il trasporto all'impianto di conferimento della totalità dei rifiuti che la nave conferisce ed è di:

- a. 796,40 € sino a 10 m<sup>3</sup> di rifiuti raccolti in max 3 h;
- b. 1.493,25 € oltre 10 m<sup>3</sup> e fino a 20 m<sup>3</sup> di rifiuti raccolti in max 4 h;
- c. 79,64 €/m<sup>3</sup> oltre i 20 m<sup>3</sup> di rifiuti raccolti in max 5 h.

### 4.2 La tariffa variabile

Da sommarsi alla fissa, la tariffa variabile si applica ad ogni m<sup>3</sup> e sue frazioni di rifiuti ritirate. La tariffa variabile comprende il conferimento a recupero e/o smaltimento dei rifiuti raccolti. La tariffa è indipendente dalla stazza della nave ed è pari a 84,61 €/m<sup>3</sup>.

## 5. Tariffa per le navi che conferiscono rifiuti individuati con codice della famiglia CER 160700 *“rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti”*

### 5.1. La tariffa fissa

La tariffa fissa da applicarsi comprende la raccolta, il trasporto all'impianto di conferimento della totalità dei rifiuti ed è di:

- a. 4.380,20 € sino a 80 m<sup>3</sup> raccolti in max 3 h;
- b. 54,75 €/m<sup>3</sup> oltre gli 80 m<sup>3</sup> raccolti in max 4h.

### 5.2 La tariffa variabile

Da sommarsi alla fissa, la tariffa variabile si applica ad ogni m3 e sue frazioni di rifiuti ritirati. La tariffa variabile comprende il conferimento a recupero e/o smaltimento delle acque di lavaggio, delle acque di zavorra, dei residui del carico raccolte. La tariffa è indipendente dalla stazza della nave ed è pari a 56,74 €/m3.

#### **6. Tariffa per operazione che superano i limiti di orario**

La tariffa variabile, da sommarsi alle precedenti qualora l'attività di raccolta superi rispettivamente le 3, le 4 o le 5 ore, è pari a € 219,01 all'ora o pro-quota per frazioni di essa.

#### **7. Altre tariffe**

- utilizzo pompa bettolina: € 100,00 per intervento;
- utilizzo manichetta: € 60,00 per intervento;
- utilizzo personale di bordo per attacco/stacco manichette: € 150,00 per intervento;

Le tariffe sono comprensive di tutte le eventuali spese che il concessionario sostiene in relazione alle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del servizio nonché alle spese per far eseguire, presso laboratori specializzati, eventuali analisi chimiche o fisiche atte a stabilire la classificazione e relativo codice di identificazione dei rifiuti ai fini dello smaltimento finale e per risolvere eventuali controversie che potrebbero insorgere con il produttore dei rifiuti.

L'impresa comunicherà entro un giorno lavorativo dalla prestazione del servizio il costo dello stesso all'Agente Raccomandataro interessato. Detta comunicazione e le fatturazioni relative dovranno essere predisposte in formato bilingue (italiano ed inglese). Il pagamento delle fatture nei confronti della società concessionaria dovrà avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della stessa.

Nel caso in cui vengano richieste al concessionario prestazioni per le quali non sono definite le tariffe nel presente capitolato, il concessionario potrà accordarsi al riguardo con il comandante della nave o con l'agenzia dandone comunicazione all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.

Qualora l'Impresa non si attenga al rispetto delle tariffe sopraindicate incorrerà nelle sanzioni dell'ex art. 1173 del Codice della Navigazione.

Il tariffario sarà aggiornato annualmente, su richiesta del Concessionario, solo sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie, operai e impiegati, relativamente all'anno precedente salvo documentati aumenti dei costi di smaltimento finale per effetto di leggi, regolamenti o disposizioni delle competenti Amministrazioni.